

**PERSONALE DOCENTE  
ED EDUCATIVO  
IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA  
INCONTRO PROPEDEUTICO**



**Trapani – 16 dicembre 2020**

**DOTT.SSA LAURA BERGONZI**

**DIRIGENTE  
AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI**

# FUNZIONE DOCENTE - NORMATIVA



## **COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA**

**Art. 33** : L'arte e la scienza sono libere e ne è libero il loro insegnamento

# FUNZIONE DOCENTE - NORMATIVA



- **D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297** - T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione – **art. 395**
1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità
  2. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

# FUNZIONE DOCENTE - NORMATIVA



In particolare essi:

- a) curano il proprio **aggiornamento** culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b) partecipano alle riunioni degli **organi collegiali** di cui fanno parte;
- c) partecipano alla realizzazione delle **iniziative educative** della scuola, deliberate dai competenti organi;
- d) curano i **rapporti con i genitori** degli alunni delle rispettive classi;
- e) partecipano ai lavori delle **commissioni di esame** e di **concorso** di cui siano stati nominati componenti.

# FUNZIONE DOCENTE – NORMATIVA



- **D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275** (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n.59) - **ART. 16, comma 3:**

«I docenti hanno il **compito** e la **responsabilità** della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento»

(P.T.O.F. – elaborato dal C.D. e deliberato nel Consiglio di Circolo / di Istituto)

# DIPENDENTI PUBBLICI



- **D. LGS. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.** - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche
- **DPR 62/2013** – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- **LEGGE 107 DEL 13 LUGLIO 2015** - c.d. «Buona Scuola»
- **D.M. 850/2015 – art. 4 comma 4**  
(l'art. 4 co.4 precisa che costituiscono parametri di riferimento il D. Lgs. 165/2001, il D.P.R. 62/2013, nonché il regolamento delle Scuole)

# FUNZIONE DOCENTE – NORMATIVA



## IN SINTESI

La ***funzione docente*** si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti e si esplica in ***attività individuali e attività collegiali, nonché alla partecipazione alle attività di aggiornamento e di formazione in servizio.***

## PARTE COMUNE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto
- Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
- Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale

### TITOLO III

#### RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

- Art. 10 Destinatari
- Art. 11 Obblighi del dipendente
- Art. 12 Sanzioni disciplinari
- Art. 13 Codice disciplinare
- Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
- Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
- Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
- Art. 17 Determinazione concordata della sanzione

### TITOLO II

#### RELAZIONI SINDACALI

- Art. 4 Obiettivi e strumenti.
- Art. 5 Informazione
- Art. 6 Confronto
- Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa
- Art. 8 Clausole di raffreddamento
- Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza
- Art. 19 Unioni civili
- Art. 20 Differenziazione premi individuali
- Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale



## SEZIONE SCUOLA

<b>TITOLO I</b>	<b>TITOLO IV</b>
<b>RELAZIONI SINDACALI</b> Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola Art. 23 Assemblee sindacali	PERSONALE ATA
<b>TITOLO II</b>	<b>TITOLO V</b>
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> Art. 24 Comunità educante	<b>TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA</b> Art. 40 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa
<b>TITOLO III</b>	<b>TITOLO VI</b>
<b>I DOCENTI</b> Art. 25 Area docenti Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia Art. 27 Profilo professionale docente Art. 28 Attività dei docenti Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo	<b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</b> Art. 41 Disposizioni speciali per la Sezione Scuola

## ART 24 – COMUNITA' EDUCANTE



- Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 297/1994, **la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale**, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire **la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio**, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano

# LA COMUNITA' EDUNCANTE



- **Appartengono alla COMUNITA' EDUCANTE:**
  - il Dirigente scolastico
  - **il personale docente ed educativo,**
  - il D.S.G.A. e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.)
- ***nonché:***
  - le famiglie
  - gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994

# LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA



La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il **piano triennale dell'offerta formativa**, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.

Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.

## ART. 25 – AREA DOCENTI



1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

# ART 26 – REALIZZAZIONE DEL PTOF



1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 **appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa** tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.

# ART 27 - PROFILO PROFESSIONALE



## **Il profilo professionale del docente**

è «costituito da

competenze disciplinari, **informatiche, linguistiche,** psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di **orientamento** e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica».

**ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEL  
PREAMBOLO DEL DM 850/2015**

# ART. 28 ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO



**Scuola dell'Infanzia**

**25 ORE**

**Scuola Primaria**

**22 ore + 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni**

**Scuola Secondaria di I e II grado**

**18 ore**



# ART. 28- ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO



1. Fermo restando l'articolo 28 del CCNL 2007, l'orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere **parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa** di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 2007 (**cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica**) qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.

## ART. 28- ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO



3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. **Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo.**

## ART. 29 RESPONSABILITA' DISCIPLINARE



Rinvia ad una specifica sessione negoziale la definizione della tipologia delle infrazioni e delle sanzioni

nelle more sessione negoziale

- **D.lgs 150/2009 (c.d. riforma Brunetta)**
- **D.lgs 75/2017 (c.d. riforma Madia).**

# RESPONSABILITA' DISCIPLIANRE



Il procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis del D.lgs. 165/2001, segue due strade, a seconda della gravità dell'infrazione posta in essere dal dipendente:

- **infrazioni di minore gravità:** di competenza del Dirigente scolastico
- **infrazioni di maggiore gravità:** di competenza dell'U.P.D. presso l'Ambito Territoriale (sospensione, licenziamento)

## Art. 29 – RESPONSABILITA' DISCIPLINARE



Deve essere prevista la sanzione del **licenziamento** nelle seguenti ipotesi:

- a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
- b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;

## Art. 29 – RESPONSABILITA' DISCIPLINARE



Occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:

a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei **canali sociali informatici**, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

## RESPONSABILITA' DEL PUBBLICO DIPENDENTE



- **PENALE:** conduce all'irrogazione di una sanzione predefinita prevista dal codice in relazione alla lesione di particolari interessi tassativamente individuati
- **CIVILE:** obbliga al risarcimento del danno ingiusto subito dal danneggiato secondo i principi del codice civile
- **AMMINISTRATIVA–CONTABILE:** sanziona la condotta, connotata da dolo o colpa grave, che determina il danno erariale

## CULPA IN VIGILANDO



### **Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte**

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. (...) **I precettori (...) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.**



# IL DOVERE DI ESCLUSIVITA'



## **Articolo 97 Costituzione:**

I dipendenti statali “sono al servizio esclusivo della Nazione”

## **Articolo 98 della Costituzione:**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

# INCOMPATIBILITA'



- Altro impiego pubblico, per cui all'instaurarsi del nuovo rapporto di lavoro la precedente amministrazione emette atto di risoluzione del rapporto di lavoro.
- Negli altri casi – in generale - (cariche in società, attività commerciale, industriale, professionale, autonoma o dipendente) è prevista la diffida a cessare la situazione entro 15 giorni pena la decadenza dall'impiego.

# AUTORIZZAZIONI



## **Articolo 508 del D. Lgs 297/94:**

Al personale docente è consentito, **previa autorizzazione del D.S.**, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". Attività soggette ad autorizzazione: tutte quelle che sono caratterizzate da saltuarietà e non professionalità.

# NO AUTORIZZAZIONE



- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie;
- utilizzo economico di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è previsto e corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarico per cui si chiede aspettativa, comando, fuori ruolo;
- incarichi sindacali in distacco o in aspettativa non retribuita

# *BUON LAVORO*



Laura Bergonzi